



Prima Area

Servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni disabili delle scuole del territorio per il periodo presuntivo di due mesi.

CAPITOLATO D'APPALTO

ART.1 Oggetto dell'affidamento

Il presente capitolato ha come oggetto l'affidamento del servizio di assistenza di base (igienico-personale) e specialistica (assistenza all'autonomia e alla comunicazione) in favore degli alunni disabili che frequentano le scuole pubbliche presenti sul territorio comunale, regolato dalle norme dettate dalle LL. RR. 68/81 e 16/86 e Legge Quadro 104/92, nonché dalle disposizioni regolamentari, direttive e generali emanate dall' Ass.to Reg.le della Famiglia.

ART . 2 Utenza

L'utenza del servizio è così determinata:

N. 17 alunni per il servizio di assistenza di base

N. 20 alunni per il servizio di assistenza specialistica

ART . 3 Finalità

Il servizio si configura come lo strumento privilegiato di intervento, per garantire l'integrazione scolastica e il diritto allo studio dei disabili.

Il presente capitolato regola i rapporti tra il Comune e la Cooperativa affidataria circa l'espletamento del servizio e le relative modalità di attuazione.

Il Comune assicurerà il necessario coordinamento e impartirà le opportune direttive allo scopo di rendere omogenea l'attività.

Art. 3 Fonti di finanziamento

Il servizio di che trattasi è finanziato con fondi del bilancio comunale.

ART . 4 Costi e durata del servizio

Il periodo di durata del servizio decorre dall'affidamento del servizio - con interruzione dell'erogazione in corrispondenza delle vacanze fissate dalle scuole - per un periodo presuntivo di due mesi e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

ART. 5 Personale

Il personale distinto per tipologia di servizio, viene di seguito elencato:

1) Assistenza di base: operatori in possesso di attestato di formazione professionale di Assistente Domiciliare per disabili, ovvero Assistente portatori di handicap, ovvero Operatore socio assistenziale, - o attestati ritenuti equipollenti ad insindacabile giudizio dell'Ufficio di Servizio Sociale;

2) Assistenza specialistica: operatori in possesso di attestato di formazione di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, o diploma di Laurea in Psicologia / Scienze della Formazione o equipollenti, con funzioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione.



Per l'assistenza specialistica dovrà essere assicurata la fruizione di 10 ore settimanali per ogni minore (tranne per due minori cui dovranno essere erogate rispettivamente sei ore settimanali e cinque ore settimanali) con rapporto operatore/minore 1:1, mentre per l'assistenza di base il rapporto suddetto è di un operatore ogni 4-5 minori.

Per il servizio di assistenza di base si richiede la presenza di n. 6 operatori di cui n. 1 per 22,5 ore settimanali e n. 5 per 17,5 ore settimanali ciascuno.

Per il servizio di assistenza specialistica si richiede la presenza di 10 assistenti specialistici di cui n. 1 per 21 ore settimanali e n. 9 ciascuno per 20 ore settimanali.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

ART. 6 Prestazioni

Assistente di base (igienico - personale):

Aiuta il minore per il soddisfacimento dei bisogni primari nell'ambiente scolastico (recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi, assunzione dei pasti, ove necessario aiuto per tutti gli spostamenti all'interno dell'istituto scolastico, deambulazione corretta ecc.).

Assistente specialistico (all'autonomia ed alla comunicazione)

Media la comunicazione e l'autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione efficace. Fornisce sostegno alla realizzazione delle potenzialità relazionali e sociali per favorire il rapporto con il gruppo e la migliore fruizione possibile delle opportunità di socializzazione; Collabora con la Neuropsichiatria Infantile, il personale scolastico, l'Assistente Sociale Comunale e con il nucleo familiare di origine nelle attività e situazioni che richiedono un supporto socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione.

Il servizio dovrà essere espletato nei limiti dell'orario scolastico e nei giorni di attività scolastica; nell'ambito delle attività fissate dall'istituzione scolastica, potrà essere espletato sia all'interno che all'esterno dell'istituto scolastico.

Gli orari e i relativi turni saranno predisposti dalla ditta affidataria sulla base delle esigenze che ad essa verranno rappresentate dal Dirigente scolastico o da persona da quest'ultimo incaricata.

ART. 7 Obbligazioni del concessionario

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di che trattasi con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Il calendario di servizio dovrà corrispondere al calendario scolastico.

Sono a carico del concessionario:

- il costo del personale;
- il costo delle attrezzature e materiale ad uso del personale;
- il costo dell'assicurazione RC e infortuni per il personale;

Il concessionario deve:

- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al settore socio assistenziale educativo delle Cooperative Sociali;
- osservare la normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché in materia di sicurezza sul lavoro;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari.



ART. 8 Partecipazione e controllo

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive per l'omogeneità delle attività e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 9 Condizioni

La Cooperativa aggiudicataria dovrà:

- a) comunicare ad avvio servizio per iscritto l'elenco nominativo degli operatori utilizzati per l'espletamento delle attività, completo di generalità, con allegati i relativi titoli di studio e professionali, per le prestazioni da espletare, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione all'elenco sia provvisoria che definitiva;
- b) curare che il personale sia di buona condotta morale e civile, che mantenga un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli utenti;
- c) L'Ufficio di Servizio Sociale comunale ha la facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante della cooperativa, l'avvicendamento o la sostituzione di operatore ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni. La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la conseguente ed immediata sostituzione degli operatori non ritenuti idonei allo svolgimento delle prestazioni, con preavviso scritto all'Ufficio comunale competente. Dovrà garantire altresì la sostituzione del personale a qualsiasi titolo assente (ferie, malattie, maternità, permessi, etc.). La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a comunicare entro 3 giorni, l'eventuale sostituzione del personale segnalandone i motivi all'Ufficio di Servizio Sociale. Se un operatore si assenterà per più di tre giorni senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto alla sostituzione, verrà applicata una penale di Euro 35,00 per ogni giorno di assenza.
- d) osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazione obbligatoria esonerando il Comune da ogni responsabilità sia verso gli utenti che verso gli operatori;
- e) comunicare la propria posizione Inail;
- f) applicare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale, nonché osservare le norme derivanti dalle leggi relative agli obblighi assicurativi previdenziali ed assistenziali.

A tal fine la cooperativa aggiudicataria dovrà esibire mensilmente unitamente alla fattura la seguente documentazione:

Dichiarazione a firma del legale rappresentante nei modi previsti dalla normativa vigente, attestante il rispetto degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assistenziali versati in favore dei propri dipendenti impiegati per il servizio di assistenza igienico – personale e assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole del Comune di Capaci, oggetto del presente appalto; che la retribuzione mensile è stata erogata agli operatori impiegati nel rispetto del contratto collettivo di lavoro.

L'ufficio di Servizio Sociale potrà richiedere in qualunque momento alla cooperativa ulteriore documentazione in merito (copia dei contratti, copie delle buste paga etc); si dà atto che la cooperativa trasmetterà la suddetta documentazione previa acquisizione del consenso al trattamento dati (D.lgs. 196/03) da parte degli interessati.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà, inoltre, attestare con apposita dichiarazione scritta dal Legale Rappresentante se le spettanze dovute relative alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto lavoro, verranno effettuate mensilmente o complessivamente.



L'Amministrazione Comunale rimane comunque esentata da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali nei confronti delle unità lavorative impiegate dalla Ditta aggiudicataria, fermo restando l'obbligo per la Cooperativa a curare detti adempimenti nei modi e nei termini di legge.

g) documentare mensilmente le prestazioni effettuate dagli operatori tramite schede, redatte dalla Cooperativa, vidimata e firmata dall'operatore e dai Dirigenti Scolastici o dai loro delegati che dovrà essere allegata mensilmente alla fatturazione del servizio ai fini della liquidazione;

h) dotare il personale di tutti gli strumenti tecnici occorrenti (dispositivi individuali di protezione, campanelle, materiale di cancelleria, fogli di presenza etc.);

L'Ufficio di Servizio Sociale vigilerà e verificherà la corretta esecuzione del servizio e le effettive prestazioni erogate agli utenti dagli operatori della Cooperativa aggiudicataria.

ART . 10 Recesso dalla Convenzione

Qualora, effettuati i richiami formali, non si sia dato seguito a quanto segnalato, si procederà alla risoluzione del contratto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere dal Comune. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per volontà dell'Amministrazione Comunale, qualora la stessa venga nella determinazione di gestire direttamente il servizio o per sopravvenute indisponibilità finanziarie. In tal caso ne dovrà essere data comunicazione alla Ditta aggiudicataria con 15 giorni di anticipo e nulla sarà dovuto alla stessa a titolo di risarcimento per mancati utili.

Le osservazioni e i richiami di particolare rilievo che l'Ufficio di Servizio sociale riterrà di dovere fare nei confronti degli operatori saranno sempre preventivamente comunicati al Legale Rappresentante della Cooperativa aggiudicataria.

Art. 11 Clausola penale

In caso di mancato espletamento del servizio, per motivo imputabile al concessionario, o di espletamento in maniera difforme al presente capitolato, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 100,00, nella prima ipotesi e € 50,00, nella seconda.

Dell'applicazione della penale e dei motivi che l'hanno determinata, il Dirigente del Servizio informerà, tempestivamente, con lettera raccomandata A/R il concessionario.

Le penalità saranno detratte dal corrispettivo mensile indicato sulle fatture e, comunque, fino allo scadere del termine indicato nel successivo articolo del presente bando.

Art. 12 Clausola risolutiva espressa

La Cooperativa è tenuta ad assicurare, quanto previsto nel capitolato d'appalto e in particolar modo quanto proposto nell'offerta migliorativa.

Nel caso il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto organizzativo dallo stesso presentato, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare, contemporaneamente, le sue giustificazioni.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni; alla scadenza il Comune rientrerà nella gestione del servizio affidandolo all'istituzione concorrente che segue in graduatoria ove, l'offerta, di quest'ultima, dovesse rispondere alle esigenze dell'amministrazione stessa.



Art. 13 Costituzione collegio arbitrale

Le controversie saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre esperti, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'intesa tra le stesse parti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo. La parte deve far pervenire la nomina del proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della nomina della controparte che ha assunto l'iniziativa. Nel caso in cui non sia possibile procedere entro il termine suddetto, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Palermo. Il collegio arbitrale si pronuncerà, secondo diritto, entro venti giorni dalla nomina del Presidente, stabilendo, anche, a quale delle parti farà carico la spesa per il suo funzionamento, che dovrà essere anticipata dalla parte che prende l'iniziativa del giudizio.

I termini fissati per la nomina del Presidente e per la pronuncia del lodo arbitrale potranno essere prorogati, per una sola volta, dietro richiesta motivata e assenso delle parti.

Art. 14 Costo del servizio

Il costo del servizio è invariabile per tutta la durata dell'appalto. La Cooperativa aggiudicataria non potrà richiedere alcuna revisione del prezzo a base d'asta in quanto questo è impegnativo e vincolante per il periodo indicato nel presente capitolato. Non potrà essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio del servizio dovuto al Comune.

Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

ART . 15 Divieto di subappalto

La Cooperativa aggiudicataria dovrà assumere e gestire direttamente l'appalto ed è espressamente vietato sub concedere ad altri, tutto o in parte, a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma, il servizio oggetto del presente appalto pena la risoluzione del contratto.

ART.16 MODALITA' DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

I documenti di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali, saranno intestate a: COMUNE DI CAPACI, Piazza Calogero Troia s.n.c. 90040 CAPACI, P.I. 80019740820.

Il pagamento delle forniture è soggetto alle seguenti obbligazioni di contrasto alla criminalità organizzata (*art.3 della legge 13agosto 2010,n.136- tracciabilità dei flussi finanziari*):

-obbligo di impiego di conto corrente bancario o postale dedicato sul quale occorre operare esclusivamente con bonifici bancari o postali. La ditta è tenuta a comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto e le generalità compreso il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni.

-obbligo della stazione appaltante di effettuare i pagamenti per mezzo di bonifici bancari o postali sui conti correnti dedicati.

-obbligo per la ditta appaltante, subappaltante e subcontraente, costituenti la filiera delle imprese, interessati alle commesse pubbliche di lavori, servizi e forniture di utilizzare unicamente i conti correnti bancari o postali dedicati sui quali far transitare tutti i movimenti finanziari frutto delle operazioni connesse alla specifica prestazione.

-obbligo di indicare nel bonifico il CIG;

-indicazione nel contratto di appalto della obbligazione della tracciabilità dei flussi finanziari con la previsione di risoluzione nel caso di transazioni al di fuori dei conti correnti dedicati.

-obbligo da parte degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti di comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente eventuali inadempienze della propria controparte alle prescrizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

-la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori



e subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Viene esclusa ogni tipo di cessione del credito. Le fatture o note di accredito dovranno avere una cadenza mensile.

Alle liquidazioni si provvederà mensilmente, entro 45 giorni dalla ricezione della relativa fattura emessa a norma di legge, debitamente vistata dal presidente della cooperativa e corredata da quanto richiesto dall'Ufficio di Servizio Sociale.

Ove dovessero emergere errori o difformità, l'Ufficio preposto, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Art. 17 Spese contrattuali e di segreteria

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

Art. 18 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, operano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.